



	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	<b>FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.</b> siglato in originale dalla Sig.ra Maria Grazia BEGGIATO
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	aggiudicato definitivamente il lotto 23 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 288.953,60 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario del lotto 23 ha presentato la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 14.447,68 polizza fidejussoria n. 101303163, rilasciata da	
	<p style="text-align: right;">Pagina 2 di 27</p>	



**ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al:

- **Lotto 23: MEDICAZIONE A BASE DI ACIDO IALURONICO O COLLAGENE + ARGENTO COLLOIDALE (MAX 150 ML)** per un importo massimo pari a **Euro 288.953,60**.

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto.

3. L’importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell’importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell’Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle</p>				
	<p>stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo</p>				
	<p>(<i>del lotto di riferimento</i>), fino a concorrenza di un quinto dell'importo della</p>				
	<p>Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.</p>		<p style="text-align: center;"><b>FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.</b> siglato in originale dalla Sig.ra Maria Grazia BEGGIATO</p>		
	<p>6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle</p>				
	<p>condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I</p>				
	<p>singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il</p>				
	<p>Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e</p>				
	<p>dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al</p>				
	<p>Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.</p>				
	<p>7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le</p>				
	<p>Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli</p>				
	<p>Ordinativi di Fornitura.</p>				
	<p>8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le</p>				
	<p>Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.</p>				
	<p>all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà</p>				
	<p>origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante</p>		<p style="text-align: center;"><b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>		
	<p>esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi</p>				
	<p>di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la</p>				
	<p>presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.</p>				
	<p><b>ART. 3 - DURATA</b></p>				
	<p>1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere</p>				
	<p>dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza</p>				
	<p>del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito (di cui all'art. 2</p>				
	<p>comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,</p>				
	<p></p>				
	<p style="text-align: right;">Pagina 5 di 27</p>				



**ART. 5 – VERIFICHE**

**ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

**ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO**

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato

Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

**ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI





**ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA**

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

**ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto proposto (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
HYALOSILVER	€ 0,0294	4605416D7F
Cod. 195910		

Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



	<p>5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.</p>		<p><b>FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.</b>  siglato in originale dalla Sig.ra Maria  Grazia BEGGIATO</p>		
	<p>6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.</p>				
	<p>7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.</p>				
	<p>8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.</p>				
	<p><b>ART. 10 - PENALI</b></p>				
	<p>1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel</p>			<p><b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo  MASSARI</p>	
		<p>Pagina 12 di 27</p>			

Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui al paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3 Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7 Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

**DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno

essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione

Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a

S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione

richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite

all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle

penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per

iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte

S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare

l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
3.	Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
4.	Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	
	delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
5.	S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole	
	Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	
6.	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	<b>ART. 12 - GARANZIE</b>	
1.	Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	Pagina 15 di 27	

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI





	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- esito positivo delle verifiche antimafia;	<b>FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.</b> siglato in originale dalla Sig.ra Maria Grazia BEGGIATO
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
		Pagina 18 di 27

	<p>comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il</p>	
	<p>Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la</p>	
	<p>continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino</p>	
	<p>all'individuazione di un nuovo Fornitore.</p>	
	<p>In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.</b>  siglato in originale dalla Sig.ra Maria  Grazia BEGGIATO</p>
	<p>fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata</p>	
	<p>rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente</p>	
	<p>proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia</p>	
	<p>possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente</p>	
	<p>importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In</p>	
	<p>ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento</p>	
	<p>dell'ulteriore danno.</p>	
	<p>2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per</p>	
	<p>iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla</p>	
	<p>dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al</p>	
	<p>presente articolo.</p>	
	<p>3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui</p>	
	<p>al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti</p>	<p style="text-align: center;"><b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo  MASSARI</p>
	<p>inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di</p>	
	<p>avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di</p>	
	<p>pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.</p>	
	<p>4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al</p>	
	<p>risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal</p>	
	<p>Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe</p>	
	<p>sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina 19 di 27</p>	

**ART. 14 - SUBAPPALTO**

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

**ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

**ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



**ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

**ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**

siglato in originale dalla Sig.ra Maria

Grazia BEGGIATO

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	<b>FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.</b> siglato in originale dalla Sig.ra Maria Grazia BEGGIATO
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per	
	l’esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).	
	<b>ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE</b>	
	L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	<b>ART. 22 - FORO COMPETENTE</b>	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	Pagina 25 di 27	

**ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.**  
siglato in originale dalla Sig.ra Maria  
Grazia BEGGIATO

**ART. 24 - CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**  
siglato in originale dal Dott. Leo  
MASSARI

specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della  
Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;  
art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 –  
Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali  
e diritti d’autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della  
cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina  
applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 –  
Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

**S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.**

**IL FORNITORE**

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dalla Sig.ra

MASSARI

Maria Grazia BEGGIATO